

REGOLAMENTO (CEE) n. 4000/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, con effetto dal 1° gennaio 1988, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo sia ai requisiti della tariffa doganale comune che ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 ⁽⁴⁾, sulla base della terminologia della nomenclatura combinata; che tali adattamenti non implicano alcuna modifica sostanziale;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2771/75 subisce le seguenti modifiche:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

«Articolo 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova si applica ai seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte
b) 0408 11 10 0408 19 11 0408 19 19 0408 91 10 0408 99 10	

2. Ai sensi del presente regolamento sono da considerare:

- "uova in guscio", le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui alla lettera b);
- "uova da cova" le uova di volatili da cortile destinate alla cova;
- "prodotti sgusciati interi" le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;
- "prodotti sgusciati separati", i gialli d'uovo di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;
- "trimestre", un periodo di tre mesi che inizia il 1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto od il 1° novembre.»

2. Il testo dell'allegato I è sostituito da quello figurante nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.